



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

# NOTIZIARIO

Nr 26/2013

**Argomenti :**

*1. Acconto IVA 2013*

## **1. Acconto IVA 2013 in scadenza al 27.12.2013**

Anche quest'anno siamo giunti alla scadenza del versamento dell'Acconto IVA, che cadrà Venerdì 27 Dicembre.

Vi ricordiamo che l'adempimento coinvolge i **titolari di partita IVA** che abbiano chiuso il *periodo fiscale 2012* con un *debito IVA*.

L'acconto Iva 2013 non è dovuto se la somma è **inferiore a 103,29 euro** e non è rateizzabile. Va dunque versato in un'unica soluzione in via telematica tramite il Modello F24 e senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi (infatti la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali non deve essere calcolata sull'acconto Iva). Il versamento può essere effettuato dal contribuente in via diretta mediante i servizi dell'Agenzia delle Entrate "Entratel" o "Fisconline" oppure tramite i servizi "home banking" messi a disposizione dagli istituti di credito, o tramite gli intermediari abilitati.

I **soggetti esclusi** dal versamento dell'acconto Iva sono:

- i contribuenti che hanno iniziato la propria attività nel corso dell'anno 2013 e che quindi non dispongono di uno dei dati (cioè il dato storico o quello previsionale) su cui si basa il calcolo dell'acconto;
- i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2013: entro il 30.09.2013 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2013 i contribuenti mensili;
- i contribuenti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito oppure con un debito non superiore a euro 116,72 (quindi devono versare meno di euro 103,29);
- i contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13 della legge n. 338/2000);
- i contribuenti che hanno adottato il regime fiscale dei cosiddetti "nuovi minimi" o "ex-minimi";
- i contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- i contribuenti che esercitano attività di intrattenimento;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in generale, che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
- i contribuenti che hanno effettuato solo operazioni esenti, non imponibili, non soggette all'imposta o senza obbligo di pagamento del tributo;
- i contribuenti colpiti da calamità naturali e per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda entro il 30.09.2013 se trimestrali o il 30.11.2013 se mensili, purché non esercitano altre attività soggette ad Iva;
- raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili;
- le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30.09.2013 se trimestrali o il 30.11.2013 se mensili.

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare **tre differenti modalità** di calcolo :

- 1) **Metodo storico:** 88% del versamento relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno precedente (il riferimento nel 2013 è quindi il dato storico relativo all'anno 2012);
- 2) **Metodo analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione "anticipata e straordinaria" alla data del 20 dicembre 2013;
- 3) **Metodo previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

In caso di errore nella stima/previsione (con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione) e in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto, sulla somma non versata o versata in parte si applicherà la **sanzione amministrativa** del 30% oltre ad interessi, fatta salva l'opportunità di intervenire tramite ravvedimento operoso.

Il **ravvedimento operoso** ai fini Iva può essere effettuato:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza, applicando la sanzione dello 0,2% (pari a 1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo;
- entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3% (pari a 1/10 del 30%) dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta;
- entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75% (pari a 1/8 del 30%) dell'imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull'imposta.

Gli interessi di mora sull'imposta sono calcolati al tasso legale (**2,5%** dall'1.1.2012), con maturazione giorno per giorno, e sono computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

L'**omesso versamento** dell'imposta può assumere **valenza penale**. È prevista infatti la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi entro il 27 dicembre l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2012 se l'ammontare risulti superiore a 50.000 euro per il periodo d'imposta.

Lo **scomputo** dell'acconto Iva versato entro il 27.12.2013 avviene in sede di liquidazione e versamento dell'Iva relativa:

- al mese di dicembre 2013 (16.01.2014) per i contribuenti mensili (anche con contabilità presso terzi);
- al quarto trimestre 2013 (17.02.2014 poiché il 16 cade di domenica) per i contribuenti trimestrali "speciali";
- in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2013 (17.03.2014 poiché il 16 cade di domenica) per i contribuenti trimestrali ordinari.

*Ricordiamo che a seguito dell'aumento dell'aliquota ordinaria scattato il 1° ottobre 2013, l'aliquota oggi è del 22% (per maggiori informazioni vedi il Notiziario Nr 20/2013).*

È possibile compensare l'importo dovuto a titolo di acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

Se il contribuente è passato dal regime trimestrale nel 2012 a quello mensile nel 2013, dovrà confrontare il dato previsionale del 2013 con il dato storico, costituito da 1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione Iva 2013 e 173 dell'Iva versata per il 4° trimestre 2012. Viceversa, se il soggetto è passato dal regime mensile del 2012 al regime trimestrale del 2013, dovrà confrontare il dato previsionale del 2013 con il dato storico del 2012 rappresentato dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre/novembre/dicembre 2012 al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2012.

Nel caso di esercizio di più attività con contabilità separata, essendo previsto per il versamento dell'acconto un unico termine, si deve procedere ad un unico versamento dell'imposta complessivamente dovuta, compensando gli importi a debito con gli importi a credito. I contribuenti calcoleranno il dato storico sommando gli importi della liquidazione periodica dell'anno precedente (dicembre 2012) per le attività con regime mensile, o della dichiarazione annuale Iva 2012 per le attività con regime trimestrale.

In caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, l'acconto è dovuto, salva la possibilità di versare un importo inferiore in base alle previsioni del periodo di riferimento.

In occasione di cessioni, conferimenti, successioni o donazioni e fusioni/scissioni/trasformazioni, in generale si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione, a meno che l'atto non escluda il subentro nel debito/credito Iva. Il beneficiario subentra così per continuità in tutte le operazioni attive e passive del cedente, ivi incluso l'obbligo del versamento dell'acconto Iva sulla base della situazione esistente nel 2012.

Ai fini dell'acconto Iva di gruppo (società controllanti e controllate), si deve tener conto che questo deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo. Nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a queste società.

La **periodicità** dei versamenti Iva è di regola mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e calcolando l'importo da versare sulle operazioni del mese oggetto della liquidazione.

Sono però possibili altre quattro casistiche, legate o al Volume d'affari dell'anno precedente, al tipo di attività svolta, o al soggetto presso il quale risulta effettivamente tenuta la contabilità, per cui il quadro delle categorie di contribuenti IVA è quello illustrato nella tabella che segue.

Tipologia	Volume d'affari/Attività svolta	Note
<b>Contribuenti con liquidazione mensile dell'IVA</b>	Non rilevante	Si tratta della regola
<b>Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione (cc.dd. "contribuenti minori")</b>	< € 400.000 per le attività di prestazione di servizi < € 700.000 per le altre attività <sup>1</sup>	Possono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta, con Vs : - 1° Trimestre (Gen/Mar) al 16.05 - 2° Trimestre (Apr/Giu) al 20.08 - 3° Trimestre (Lug/Set) al 16.11 mentre l'ultimo trimestre (Ott/Dic) si versa in sede di IVA Annuale.
<b>Contribuenti con liquidazione trimestrale c.d. ordinaria<sup>2</sup></b>	Si tratta di specifiche attività indicate all'art.74 del DPR 633/72	Liquidano l'imposta per tutti e quattro i trimestri dell'anno : - 1° Trimestre (Gen/Mar) - 2° Trimestre (Apr/Giu) - 3° Trimestre (Lug/Set) - 4° Trimestre (Ott/Dic) Non si applica la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi sull'importo da Vs
<b>Contribuenti con opzione IVA contabilità c/o terzi</b>	Contribuenti che affidano a terzi (consulente, studio commerciale) la tenuta della contabilità	Il calcolo dell'imposta mensile da Vs è effettuato sui movimenti del mese precedente a quello di liquidazione.

<sup>1</sup> I limiti di fatturato che consentono l'esercizio dell'opzione per la liquidazione trimestrale dell'imposta sono stati da ultimo elevati

<sup>2</sup> I soggetti ai quali si applica sono :

- **autotrasportatori** di cose per conto terzi iscritti al relativo albo. Le attività del tutto diverse da quelle di autotrasporto (effettuate dalle stesse imprese di autotrasporto) non sono ammesse alla disciplina di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, le **liquidazioni periodiche** seguono le **regole ordinarie**, con conseguente obbligo di **annotazione distinta delle fatture**, salvo tenuta separata della contabilità, previa opzione, come previsto dall'art. 36, D.P.R. n. 633/1972.
- istituti ed aziende di **credito**;
- imprese **assicuratrici**;
- imprese **telefoniche**;
- **dentisti** e **odontotecnici** che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie esenti ed acquisti, col meccanismo del *reverse charge*, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e di argento, in lingotti e grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimo;
- imprese di **somministrazione** di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione;
- società ed enti concessionari di **autostrade**;
- imprese esercenti impianti di **lampade votive**;
- l'associazione italiana **Croce Rossa**;
- esercenti impianti di **distribuzione di carburante** per uso autotrazione, anche per le attività accessorie quali vendita ricambi e accessori e prodotti per la manutenzione

Il **documento riepilogativo** che può essere emesso nei confronti di ogni singolo committente può al massimo essere relativo alla fatturazione dei servizi prestati in ciascun trimestre solare. La norma, consentendo ai contribuenti di registrare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione, di fatto consente di **rinvviare di un trimestre** il pagamento dell'IVA periodica.

\*\*\*\*\*

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi

**TEATRO**  
**7 camicie**  **GOLDEN** Direttore Artistico **Andrea Maia**  
Via Taranto, 36 - Tel. **06.704.93.826** - [www.teatrogolden.it](http://www.teatrogolden.it)    
TEATRI IN FRANCHISING [franchising@7camiciegolden.com](mailto:franchising@7camiciegolden.com)

E' ancora più speciale la programmazione 2013-2014 del Teatro Golden...non perdere il posto!  
[www.teatrogolden.it](http://www.teatrogolden.it)

### Speciale Notte di Capodanno 2014 al Teatro Golden

## Festeggia il Capodanno 2014 insieme al Teatro Golden

TEATRI IN FRANCHISING [franchising@teatrogolden.it](mailto:franchising@teatrogolden.it)

# CAPODANNO

31 dicembre 2013 **2014** ore **22.00**

**TONI FORNARI EMANUELA FRESI STEFANO FRESI**

divertimento garantito  
con **I Favete Linguis in**

**TUTTO VA BEN! SHOW**

**PROGRAMMA**

- spettacolo ore **22.00**  
"TUTTO VA BENI? SHOW"
- brindisi di mezzanotte
- cotechino e lenticchie e dolci natalizi
- festeggiamenti e intrattenimento (fino alle ore 2.00)

BIGLIETTI: intero € **90** ridotto € **70**

INFO: **06.704.93.826** - [www.teatrogolden.it](http://www.teatrogolden.it)

**ACQUISTA SUBITO!**  
entro l'8 DICEMBRE biglietto € 70  
**RISPARMI 20 EURO**